

obblighi ad acquistare materiale di tipologia, anche tecnica, differente il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbe situazioni di incompatibilità;

f) per l'affidamento, alle stesse condizioni di contratti in corso con l'Amministrazione regionale, di forniture omogenee, nei limiti di quanto necessario.

2. Ai fini del presente articolo è richiesto il parere di congruità espresso, a seconda della fornitura richiesta, dal Direttore del Servizio competente per materia.

Art. 6

Ordinazione dei beni

1. L'ordinazione dei beni è effettuata dal Funzionario delegato su ordine del Direttore regionale, mediante lettera, buono d'ordine o altro atto idoneo secondo gli usi della corrispondenza commerciale.

2. L'ordinazione dei beni, contenente gli elementi di cui all'articolo 4, comma 2, è redatta in duplice copia, di cui una è trattenuta dal soggetto contraente e l'altra, sottoscritta per accettazione, è restituita all'Amministrazione.

Art. 7

Liquidazione, pagamento e rendicontazione delle spese

1. La liquidazione delle spese è effettuata dal funzionario delegato, previa presentazione di fatture o note di addebito che dovranno essere munite dell'attestazione della regolarità della fornitura da parte del Funzionario delegato medesimo.

2. Il pagamento è disposto a mezzo di ordinativi di pagamento emessi su aperture di credito presso la Tesoreria regionale intestate a Funzionario delegato.

3. Per il pagamento relativo a provviste di minute e di pronta consegna, il funzionario delegato può effettuare prelievi in contante sulle aperture di credito previste dal comma 2.

4. Il Funzionario delegato provvederà alla rendicontazione delle somme erogate sulle aperture di credito secondo le norme vigenti in materia.

Art. 8

Gestione dei beni mobili

1. Al vice consegnatario della Direzione regionale per le autonomie locali è affidata la gestione dei beni di cui all'articolo 1, secondo le norme vigenti in materia.

Art. 9

Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di legge e del Regolamento di contabilità dello Stato.

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
5 novembre 2001, n. 0421/Pres.

Legge regionale 3/1996 - Consorzio di comunioni familiari: Jus - Comunella «Nabresina Gemeinde» e altre denominazioni - Duino Aurisina (Trieste). Approvazione dello Statuto e riconoscimento della personalità giuridica.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTA la legge regionale 5 gennaio 1996, n. 3 sulla disciplina delle associazioni e dei consorzi di comunioni familiari montane ed, in particolare, gli articoli 1, 2, e 3;

VISTA la domanda del Presidente della Jus - Comunella denominata «Nabresina Gemeinde» o anche «Nabresina Catastralgemeinde» o anche «Krajna Obcina Nabrezina» o anche «Obcina Nabrezina» o anche «Comune di Aurisina», con sede ad Aurisina - Nabrezina, 50, Comune di Duino Aurisina, diretta ad ottenere il riconoscimento della personalità giuridica della Comunella medesima;

VISTO l'atto di ricognizione del 19 aprile 2001 Rep. n. 90053, racc. n. 7298 rogito dal notaio dott. Roberto Comisso;

VISTO lo Statuto consorziale, allegato all'atto di ricognizione del 19 aprile 2001 di cui sopra;

VISTA l'ulteriore documentazione prodotta a corredo dell'istanza;

CONSTATATO che la Comunella in esame possiede tutti i requisiti richiesti dalla legge regionale 3/1996;

RISCONTRATA la conformità alle norme di legge dell'atto costitutivo e dello Statuto della Comunella;

RITENUTO che le finalità statutarie siano meritevoli di considerazione e qualificchino la Jus - Comunella denominata «Nabresina Gemeinde» o anche «Nabresina Catastralgemeinde» o anche «Krajna Obcina Nabrezina» o anche «Obcina Nabrezina» o anche «Comune di Aurisina» con sede ad Aurisina - Nabrezina, 50, Comune di Duino Aurisina, come Consorzio di comunioni familiari;

VISTE le Norme del Titolo II, Capi I e II, del Codi-

ce civile e le relative disposizioni d'attuazione, nonché il D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361;

VISTO il D.P.R. 26 agosto 1965, n. 1116, articolo 1;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto di autonomia;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 3352 del 12 ottobre 2001;

DECRETA

- È approvato lo Statuto della Jus - Comunella denominata «Nabresina Gemeinde» o anche «Nabresina Catastralgemeinde» o anche «Krajna Obcina Nabrezina» o anche «Obcina Nabrezina» o anche «Comune di Aurisina», con sede ad Aurisina - Nabrezina, 50, Comune di Duino Aurisina, nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

- La suddetta Comunella acquista la personalità giuridica mediante l'iscrizione nell'Albo regionale delle associazioni riconosciute formato e tenuto ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 5 gennaio 1996, n. 3.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 5 novembre 2001

TONDO

STATUTO - STATUT

JUS - COMUNELLA
denominata/poimenovana

«NABRESINA GEMEINDE»
anche/tudi
«NABRESINA CATASTRALGEMEINDE»
anche/tudi
«KRAJNA OBCINA NABREZINA»
anche/tudi
«OBCINA NABREZINA»
anche/tudi
«COMUNE DI AURISINA»

CAPITOLO I NORME FONDAMENTALI

Art. 1

Natura

La Jus - Comunella è una comunione familiare di diritto privato senza fini di lucro, costituita dai Capifamiglia dei Comunisti (in seguito detti Consorti) di antico insediamento che si succedono per eredità secondo le tradizioni, e che esercitano in comune il diritto di

proprietà sull'antico patrimonio agro-silvo-pastorale e sui beni e servizi connessi o successivamente acquistati.

Art. 2

Sede, denominazione

La Jus - Comunella ha la sua sede in località Aurisina - Nabrezina n. 50 nel Comune di Duino Aurisina - Obcina Devin Nabrezina.

La denominazione ufficiale della Jus - Comunella è «Jus - Comunella» denominata «Nabresina Gemeinde», anche «Nabresina Catastralgemeinde» anche «Krajna Obcina Nabrezina» anche «Obcina Nabrezina» anche «Comune di Aurisina», poiché negli atti pubblici si riscontrano le denominazioni suindicate per il medesimo soggetto.

Art. 3

Finalità

La Jus - Comunella si propone di amministrare e di godere in modo indiviso il patrimonio di assoluta proprietà e di organizzare, in Comune e a favore dei Consorti, l'esercizio di attività volte alla cura, alla conservazione e allo sviluppo del patrimonio comune, in base alle consuetudini e alle tradizioni.

La Jus - Comunella può inoltre promuovere autonomamente o favorire le iniziative di altre organizzazioni, dirette alla valorizzazione del patrimonio ambientale, storico e culturale nell'ambito del Comune censuario di appartenenza, purché non contrastanti con le finalità primarie di cui al capoverso precedente.

Art. 4

Beni della Jus - Comunella

Il patrimonio antico è costituito dai beni pervenuti in proprietà in base all'iscrizione nei libri tavolari, o per usucapione, nella loro intera consistenza e descrizione quali apparenti dal libro tavolare PT 232, 233, 234, 237, 695, 798, 1008 del C.C. di Aurisina e sono iscritti al nome di:

- a) Nabresina Gemeinde,
- b) Nabresina Catastralgemeinde,
- c) Krajna Obcina Nabrezina,
- d) Obcina Nabrezina,
- e) Comune di Aurisina.

I beni della Jus - Comunella, chiamati tradizionalmente «proprietà assoluta» sono costituiti:

- a) dai beni allodiali (tramandati da padre a figlio) appresi per decreto dell'Autorità statale o comunque

acquistati a qualsiasi titolo in data anteriore al 31 dicembre 1952.

Detti beni, costituenti il patrimonio antico della Jus - Comunella, sono indivisibili, inalienabili e indisponibili, in quanto soggetti a vincolo di destinazione alle attività agro-silvo-pastorali.

- b) dai beni acquistati successivamente al 31 dicembre 1952, chiamati «nuovo patrimonio», i quali possono formare oggetto di libera contrattazione e quindi non soggetti ai vincoli imposti al bene antico.

L'utilizzazione del bene comune avviene in conformità alla sua destinazione in modo indiviso, cioè per quote.

Art. 5

Occasioni di lavoro

Con la conservazione e il miglioramento del patrimonio comune, la Jus - Comunella promuove occasioni di lavoro per le famiglie dei Consorti ed attività di interesse per la Jus - Comunella.

Art. 6

Soggetti

I Soggetti sono i Consorti della Jus - Comunella portatori dell'interesse familiare, riuniti nella Jus - Comunella e costituiscono comunione di persone e di beni in base allo Statuto ed alle consuetudini. Essi esercitano in comune, da tempo immemorabile, il diritto di proprietà sul patrimonio della Jus - Comunella.

Art. 7

Acquisto dello stato di Consorte della Jus - Comunella

In conformità alle antiche consuetudini, sempre osservate per l'acquisizione del titolo di Consorti della Jus - Comunella hanno diritto di chiedere l'iscrizione nel libro catastale quei cittadini che:

- a) per donazione o alla morte dei propri ascendenti legittimi risultino legittimi discendenti di un Consorte.

Alla morte di un Consorte pertanto, tutti i suoi figli, conviventi o non, cioè Capifamiglia, possono chiedere l'iscrizione nel libro catastale.

Il Regolamento può prescrivere il pagamento di una tassa d'iscrizione e ritardare fino ad un anno l'esercizio dei diritti di Consorte, quando i figli siano più di uno e tutti Capifamiglia.

I figli naturali riconosciuti e quelli adottivi sono equiparati ai figli legittimi, purché residenti nella Provincia di Trieste.

Per i figli minorenni la domanda è proposta da chi

esercita la patria potestà; eccezionalmente l'iscrizione può essere disposta d'ufficio dal Consiglio Direttivo della Jus - Comunella;

- b) hanno acquisito tale diritto, adempiendo alle condizioni di tempo, di modo, di contributi in denaro o lavoro, da stabilirsi caso per caso in forza di apposita deliberazione dell'Assemblea della Jus - Comunella.

Art. 8

Sospensione dall'esercizio dei diritti della Jus - Comunella

Vengono sospesi dall'esercizio dei diritti della Jus - Comunella i Consorti che:

- a) non risultano residenti nella Provincia di Trieste la sospensione opera automaticamente, tuttavia decade dopo sei mesi di stabile residenza nella Provincia di Trieste;
- b) palesemente danneggiano o pregiudicano la conservazione del patrimonio della Jus - Comunella;
- c) contravvengono alle disposizioni del presente Statuto o alle consuetudini.

Le sospensioni di cui alle lettere b) e c) vengono deliberate dall'Assemblea della Jus - Comunella, con il voto favorevole di due terzi dei partecipanti. Contro tale deliberazione, che deve essere notificata al destinatario entro 30 giorni dall'approvazione, l'interessato può ricorrere, entro 30 giorni dalla notificazione, al Collegio dei sindaci.

Art. 9

Perdita dell'esercizio dei diritti della Jus - Comunella

Perdono il diritto all'esercizio dei diritti della Jus - Comunella i Consorti che:

- a) per 20 anni consecutivi non abbiano esercitato alcuno dei diritti ed adempiuto ad alcuno dei doveri a loro spettanti, presumendosi la loro rinuncia;
- b) omettono di presentare la domanda di iscrizione nel libro del catasto nei 5 anni successivi alla morte di un Consorte, del quale risultano essere legittimi discendenti.

La perdita dei diritti di cui sopra viene deliberata dall'Assemblea della Jus - Comunella, a maggioranza di due terzi dei partecipanti e comporta la cancellazione dal libro del catasto. Contro tale deliberazione, che deve essere notificata al destinatario entro 30 giorni dall'approvazione, l'interessato può ricorrere, entro 30 giorni dalla notificazione, al Collegio dei sindaci.

Non perde lo stato di Consorte chi dopo l'iscrizione

nel libro del catasto venga adottato da persona non appartenente alla Jus - Comunella.

Art. 10

Catasto della Jus - Comunella

Per catasto o libro dei soci della Jus - Comunella si intende il ruolo dei Consorti della Jus - Comunella con l'indicazione del titolo di appartenenza alla Jus - Comunella.

L'esercizio dei diritti della Jus - Comunella spetta soltanto agli iscritti nel libro del catasto, a decorrere dal momento dell'iscrizione stessa.

Il libro del catasto della Jus - Comunella è depositato presso la sede della Jus - Comunella o presso il Presidente in carica e ogni Consorte può prenderne visione o chiederne copia a proprie spese.

L'Assemblea procede alla revisione generale del libro del catasto almeno ogni dieci anni, su proposta del Consiglio direttivo.

Art. 11

Diritti e doveri dei Consorti

I Consorti della Jus - Comunella che non siano decaduti o sospesi, hanno diritto all'elettorato attivo e passivo all'interno della Jus - Comunella e alla partecipazione attiva alle adunanze dell'Assemblea generale, nonché al godimento dei beni della Jus - Comunella, ai sensi delle determinazioni degli organi sociali e nel rispetto delle norme statutarie e consuetudinarie.

I Consorti hanno il dovere di ottemperare alle norme del presente Statuto, alle regole consuetudinarie e alle decisioni degli organi della Jus - Comunella, nonché di partecipare attivamente a tutte le iniziative promosse dagli stessi, con particolare riguardo a quelle dirette alla conservazione e allo sviluppo del patrimonio comune.

CAPITOLO II

ORDINAMENTO INTERNO E RAPPRESENTANZA DELLA COMUNELLA - SRENJA VICINIA

CAPO PRIMO

DEFINIZIONE

Art. 12

Organi della Jus - Comunella

Gli organi della Jus - Comunella sono:

- a) l'Assemblea generale della Jus - Comunella;

- b) il Consiglio direttivo;
c) il Presidente;
d) il Collegio dei sindaci.

CAPO SECONDO

ASSEMBLEA GENERALE

Art. 13

Competenze

All'Assemblea Generale, costituita da tutti i Consorti, sono attribuite le seguenti competenze:

- a) approvazione dello Statuto e delle relative modifiche;
b) approvazione delle variazioni al libro del catasto;
c) approvazione del conto consuntivo dell'esercizio annuale e della relazione sullo stato della Jus - Comunella (in seduta ordinaria);
d) approvazione dei Regolamenti di attuazione dello Statuto e delle relative modifiche;
e) surrogazione dei Consiglieri e dei Sindaci che siano venuti a mancare per qualsiasi causa;
f) accordi di tipo associativo con altre organizzazioni della medesima natura;
g) trattazione e decisione degli altri argomenti posti all'Ordine del giorno.

Ogni 4 anni l'Assemblea, costituita in seggio elettorale, procede all'elezione per alzata di mano o a scrutinio segreto del Consiglio direttivo e del Collegio dei sindaci.

L'Assemblea può inoltre sostituire in ogni momento l'intero Consiglio, quando i suoi componenti elettivi siano ridotti a tre oppure in base a deliberazione motivata da gravi violazioni statutarie.

Art. 14

Funzionamento

L'Assemblea generale si riunisce in seduta ordinaria una volta all'anno, entro la fine del mese di aprile, per gli adempimenti di cui alla lettera c) dell'articolo precedente, e in seduta ordinaria o straordinaria su eventuale richiesta del Consiglio direttivo, del Collegio dei sindaci o su richiesta motivata di almeno un decimo dei Consorti iscritti nel libro del catasto.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea generale - indicante luogo, ora e Ordine del giorno della seduta - viene redatto dal Consiglio direttivo ed affisso all'Albo della Jus - Comunella almeno 10 giorni prima dell'adunanza.

Le assemblee ordinarie e straordinarie regolarmente convocate deliberano validamente, qualunque sia il numero degli intervenuti, su tutti gli argomenti all'Ordine del giorno, fatta eccezione per le maggioranze previste in materie specifiche.

Lo Statuto e le sue modificazioni sono deliberati con la presenza - anche a mezzo delega - di almeno la maggioranza dei Consorti e con il voto favorevole di due terzi dei partecipanti.

Le deliberazioni in materia statutaria devono essere verbalizzate da un notaio: tutte le altre dal Segretario della Jus - Comunella, con la controfirma del Presidente.

In caso di assenza o di impedimento del Segretario, il Presidente nomina un sostituto, scegliendolo tra i membri del Consiglio direttivo.

Le sedute dell'Assemblea generale sono presiedute dal Presidente della Jus - Comunella.

Art. 16

Partecipazione alle sedute

Ciascun Consorte ha diritto di partecipare alle sedute dell'Assemblea generale, di intervenire nella discussione e di formulare proposte sugli argomenti posti all'Ordine del giorno.

Il minore ed il Consorte che si trovi nell'impossibilità di partecipare all'Assemblea può essere rappresentato, in base a delega scritta, da altro Consorte non componente il Consiglio.

Nessun Consorte può avere più di quattro deleghe.

Il Consorte che senza motivo giustificato non partecipi, direttamente o per delega, per 3 anni consecutivi alle riunioni, perde il diritto al godimento del patrimonio comune.

CAPO TERZO

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 17

Composizione e competenze

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 ad un massimo di 8 Consiglieri, eletti dall'Assemblea Generale, tra i quali vengono ripartite, in base alle norme del presente Statuto, le funzioni di Presidente, Vice - Presidente, Segretario e Tesoriere della Jus - Comunella.

Salvo diversa determinazione dell'Assemblea, il Consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri di gestione del patrimonio comune. Esso può deliberare per tanto su tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, eccetto quelli che per Statuto sono di esclusiva

competenza degli altri organi della Jus - Comunella.

Il Consiglio direttivo si riunisce, in particolare, per:

- a) proporre, all'unanimità, le variazioni al libro del catasto;
- b) eleggere il Presidente ed il vice Presidente, fissandone i relativi onorari;
- c) assumere e licenziare il personale;
- d) provvedere a tutti gli affari correnti, nonché alle liti attive e passive;
- e) approvare eventuali piani o progetti pluriennali;
- f) deliberare, previa pubblicazione all'Albo della Comunella Jus - Vicinia Srenja, in materia di patrimonio disponibile, con particolare riguardo alle compravendite, agli atti ed ai contratti di qualsiasi natura;
- g) redigere il rendiconto dell'esercizio annuale con la relazione sullo stato della Jus - Comunella;
- i) deliberare in ordine ai rapporti con altri Enti pubblici e privati;
- l) convocare le Assemblee, determinandone l'Ordine del giorno.

Il Consiglio direttivo provvede altresì alla raccolta, conservazione e pubblicazione delle consuetudini e delle tradizioni.

Art. 18

Funzionamento

Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente con avviso recapitato al domicilio almeno 3 giorni prima con la precisazione dell'Ordine del giorno:

- a) almeno ogni quattro mesi,
- b) ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno,
- c) su richiesta di almeno 3 Consiglieri.

Il Consiglio direttivo delibera validamente, con la presenza di almeno 3 Consiglieri, tra i quali il Presidente o il Vice Presidente; le deliberazioni di straordinaria amministrazione sono adottate con la maggioranza dei componenti il Consiglio direttivo, mentre quelle di ordinaria amministrazione a maggioranza dei presenti.

Il verbale delle riunioni viene redatto dal Segretario e controfirmato dal Presidente.

Art. 19

Partecipazione alle sedute

Decade dall'incarico il Consigliere che senza giustificato motivo non partecipi a tre sedute consecutive: trascorso un mese dalla notifica della decadenza, il

Consiglio direttivo, su proposta del Presidente coopta un Consorte fino alla prima Assemblea dei Consorti.

Alle sedute del Consiglio direttivo partecipano i soli Consiglieri ed in via eccezionale le persone ammesse dal Consiglio stesso per esprimere pareri su singole questioni, senza diritto di voto.

Alle sedute del Consiglio possono, per deliberazioni non riservate, presenziare senza diritto di voto e di parola tutti i Consorti.

CAPO QUARTO

PRESIDENTE

Art. 20

Competenze

Il Presidente è il legale rappresentante della Jus - Comunella. Accettando l'incarico s'impegna solennemente a difendere i diritti della Jus - Comunella e dei Consorti ed a promuoverne gli interessi mediante la tempestiva convocazione ed il regolare funzionamento del Consiglio direttivo, curando la sollecita attuazione delle relative deliberazioni anche nelle procedure tavolari e di tutti gli adempimenti previsti dai Regolamenti; vigilando sulla conservazione del patrimonio, sull'andamento dei lavori e sull'attività dei dipendenti, sull'aggiornamento dell'archivio e del libro del catasto.

Il Presidente è inoltre competente a nominare il Segretario e il Tesoriere della Jus - Comunella, scegliendoli tra i Consiglieri, e a fissarne i relativi onorari.

Art. 21

Durata in carica, sostituzione

Il Presidente dura in carica quattro anni e non è immediatamente rieleggibile per più di due volte.

In caso d'impedimento lo sostituisce il Vice Presidente, con l'obbligo di assumere lo stesso impegno e la stessa responsabilità.

CAPO QUINTO

COLLEGIO DEI SINDACI

Art. 22

Composizione e competenze

Il Collegio dei sindaci è composto da 1 Presidente, 2 membri effettivi e 2 membri supplenti.

Il Collegio dei sindaci controlla l'attività degli organi della Jus - Comunella e le relative deliberazioni, soprattutto per verificarne la compatibilità con lo Statuto, con i Regolamenti e con le regole consuetudina-

rie, partecipa alle sedute del Consiglio e dell'Assemblea, e può chiederne la convocazione ogni qualvolta dall'esame dei libri sociali o comunque dall'esercizio della sua attività di controllo risultasse necessario proporre particolari provvedimenti.

Il Collegio dei sindaci può inoltre fungere da Collegio arbitrale, con compiti di composizione delle eventuali controversie nella interpretazione e nella applicazione dello Statuto, delle consuetudini e di liti comunque relative all'esercizio dei diritti della Jus - Comunella.

CAPO SESTO

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 23

Incompatibilità con le cariche sociali

Non può essere eletto Presidente, Consigliere o Sindaco e se già eletto decade, chi abbia rapporti di lite o di lavoro dipendente fisso con la Jus - Comunella.

Non può essere eletto come Presidente chi già riveste tale carica in altre Vicinie-Srenje-Comunelle.

Art. 24

Pubblicazione ed esecutività delle deliberazioni

Le deliberazioni approvate dagli organi della Jus - Comunella sono pubblicate all'Albo della Jus - Comunella per 7 giorni consecutivi e diventano esecutive al termine della pubblicazione e una copia è trasmessa alla Comunanza Agrarna Skupnost delle Comunelle Jus - Vicinie Srenje della Provincia di Trieste.

Ciascun organo della Jus - Comunella può in caso di urgenza e con separata votazione dichiarare l'immediata eseguibilità delle proprie deliberazioni.

CAPITOLO III

RAPPORTI DELLA JUS - COMUNELLA CON LA COMUNANZA-AGRARNA SKUPNOST DELLE COMUNELLE JUS VICINIE SRENJE DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Art. 25

Associazione

Ferma la propria autonomia, della singola Jus - Comunella è associata alla Comunanza - Agrarna Skupnost delle Comunelle Jus - Vicinie Srenje della Provincia di Trieste.

Il Presidente della Jus - Comunella fa parte del Consiglio della Comunanza - Agrarna Skupnost delle

Comunelle Jus - Vicinie Srenje della Provincia di Trieste.

Art. 26

Finalità

La Comunanza - Agrarna Skupnost delle Comunelle Jus - Vicinie Srenje della Provincia di Trieste si propone di coordinare le iniziative e le attività delle Comunelle - Jus Vicinie - Srenje della Provincia di Trieste, sia in via generale che per materie dalle stesse definite di comune interesse.

Una copia di ciascuna deliberazione approvata dagli organi collegiali della Jus - Comunella viene, a tal fine, trasmessa per approvazione alla Comunanza - Agrarna Skupnost.

I rapporti della Jus - Comunella con la Regione, la Provincia, il Comune di appartenenza e con la Comunità montana sono instaurati attraverso la Comunanza-Agrarna Skupnost delle Comunelle Jus - Vicinie Srenje.

Art. 27

Conferimento di compiti specifici

La Jus - Comunella può conferire alla Comunanza - Agrarna Skupnost delle Comunelle Jus - Vicinie Srenje, in forza di apposita deliberazione, i seguenti compiti:

- la ricognizione dello Statuto, la sua redazione o rielaborazione, in base alle proprie consuetudini;
- la ricognizione e l'aggiornamento periodico del catasto della Jus - Comunella;
- la ricognizione generale del patrimonio, indicandone la consistenza, ove possibile l'origine e la destinazione.

Art. 28

Esercizio del pascolo su beni di altre Comunelle e Vicinie e su quelli della Comunanza - Agrarna Skupnost

La Jus - Comunella può assumere, in tutto o in parte, l'organizzazione e la gestione del pascolo non più esercitato da altre Comunelle - Jus o Vicinie - Srenje della Provincia di Trieste sui beni propri e su quelli della Comunanza- Agrarna Skupnost delle Comunelle Jus - Vicinie Srenje, secondo le tradizioni e il presente Statuto.

Art. 29

Norma finale

Per tutto quanto non è regolato o previsto nel pre-

sente Statuto valgono le regole consuetudinarie, le norme del Codice civile e altre norme legislative e regolamentari applicabili alle organizzazioni di questo tipo.

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
5 novembre 2001, n. 0422/Pres.

Associazione «Società Alpina delle Giulie - Sezione di Trieste del Club Alpino Italiano» - Trieste. Approvazione di modifiche statutarie.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0143/Pres. del 21 aprile 1987 con il quale la Associazione «Società Alpina delle Giulie - Sezione di Trieste del Club Alpino Italiano», avente sede in Trieste, ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato e l'approvazione del relativo Statuto;

VISTA la domanda del 22 aprile 2001, successivamente integrata con nota del 15 ottobre 2001, con cui il Presidente della predetta Associazione, già iscritta nel Registro delle persone giuridiche del Tribunale di Trieste al n. 233, ha chiesto l'approvazione delle modifiche degli articoli 12, 15, 17, 18, 19, 36 e 37 dello Statuto sociale, deliberate dall'Assemblea straordinaria degli associati nella seduta del 23 gennaio 2001;

VISTO il verbale di detta seduta, a rogito del dott. Giulio Flora, notaio in Trieste, rep. n. 64460, racc. n. 11487, ivi registrato il 9 febbraio 2001, al n. 353/IA;

RILEVATO che le modifiche statutarie sono dirette a soddisfare le mutate esigenze organizzative della Associazione;

VISTO il parere favorevole all'approvazione delle modifiche statutarie espresso dal Servizio delle attività ricreative e sportive con nota del 16 ottobre 2001, prot. n. 3354/RISP-I;

RICONOSCIUTA l'opportunità di accogliere la richiesta;

VISTO l'articolo 16, ultimo comma, del Codice civile e l'articolo 4 delle relative disposizioni di attuazione, nonché il D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361;

VISTO l'articolo 15 del D.P.R. 26 agosto 1965, n. 1116;

VISTI gli articoli 4 e 8 dello Statuto di autonomia;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 3511 del 26 ottobre 2001;